

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Reiezione implicita di una tesi difensiva (o di una eccezione), strumento di tutela in cassazione

La reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespresa e sulla sua decisività.

NDR: in tal senso Cass. n. 12131 del 08/05/2023 e n. 7406 del 28/03/2014.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.3.2024, n. 8345

...omissis...

Ritenuto

con sentenza resa in data 6/9/2021, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da AA e BB per la condanna di CC, della XX Insurance Group Limited, della UU Assicurazioni Spa e della YY Spa Gestione fondo di garanzia per le vittime della strada al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - ribadita l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori nei confronti della XX Insurance Group Limited - ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva rilevato il mancato rilievo di alcun profilo di rimproverabilità del comportamento stradale tenuto dal conducente l'autovettura antagonista rispetto a quella condotta dalla AA, essendo rimasto unicamente comprovata l'integrale invasione, da parte di quest'ultima, in occasione del sinistro, della carreggiata di pertinenza delle automobili procedenti in senso contrario, circostanza di fatto di per sé dirimente ai fini dell'attribuzione dell'integrale responsabilità del sinistro a carico della AA;

avverso la sentenza d'appello, AA e BB propongono ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d'impugnazione;

UU Assicurazioni Spa resiste con controricorso;

la XX Insurance Group Limited, CC e la YY Spa non hanno svolto difese in questa sede;

Considerato

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti a norma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1310 c.c. a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver corte territoriale omesso di considerare il contenuto delle lettere del 13.4.2012 e dell'8.3.2014 con le quali gli istanti avevano interrotto la prescrizione nei confronti della YY, della Fondiaria SAI quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri per il Fondo di garanzia e del CC, responsabile civile del danno, coobbligati in solido con la XX Insurance Group in liquidazione coatta amministrativa;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia del tutto trascurato la valutazione dei contenuti delle lettere del 13/4/2012 e dell'8/3/2014 dedotte in ricorso, attraverso i quali gli stessi ricorrenti, secondo la relativa prospettazione, avrebbero positivamente interrotto la prescrizione del proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti della YY, della --- quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri per il Fondo di garanzia e del CC, responsabile civile del danno, coobbligati in solido con la XX Insurance Group in liquidazione coatta amministrativa;

si tratta di documentazione (ritualmente allegata in questa sede) certamente pertinente e potenzialmente decisiva ai fini della risoluzione della questione dedotta, trattandosi, dunque, di un omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., pienamente suscettibile di incidere sulla legittimità della decisione impugnata della quale deve essere, pertanto, disposta la cassazione sul punto;

con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di gravame concernenti l'inammissibilità e inattendibilità della prova degli Agenti di P.L., gli accertamenti della sentenza del Giudice di pace di annullamento della contravvenzione, la deposizione testimoniale resa nel relativo giudizio e il travisamento della relazione dell'ing. Ci. e della relativa prova orale, essendosi la corte territoriale sottratta al dovere di decidere sui predetti motivi di gravame con i quali venivano censurate le diverse rationes decidendi fatte proprie dal giudice di primo grado;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come il ricorrente, dopo aver riprodotto (in forma alluvionale) l'insieme delle risultanze istruttorie richiamate in ricorso, abbia tuttavia trascurato di argomentare opportunamente alcunché con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. specificamente denunciata, tralasciando di indicare in modo puntuale il 'dove' e il 'come', attraverso i motivi di appello, fossero

state ritualmente prospettate le doglianze concernenti la formazione e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie;

al contrario, nel corpo del ricorso (cfr. pag. 30) si asserisce approssimativamente come "tutto ciò veniva infine compendiato a pag. 14 dell'atto di gravame", attraverso un richiamo che risulta affetto da un'assoluta e irriducibile genericità, di per sé inidoneo ad evidenziare quanto indispensabile in relazione a ciò che attiene alle deposizioni degli agenti, senza neppure alcuna possibilità di cogliere qualsivoglia deduzione riferibile alla reiterazione dell'eccezione della relativa inammissibilità come motivo di appello;

varrà peraltro considerare, in ogni caso, come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall'incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023, Rv. 667614 - 01; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 - 01);

nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a denunciare in questa sede la mancata pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice d'appello, senza reiterare quelle stesse censure che i medesimi ricorrenti pure hanno riprodotto come (asseritamente) rivolte avverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che, in presenza di una decisione implicita del giudice d'appello, la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. deve ritenersi insussistente;

con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. anche in relazione alla consulenza tecnica dell'ing. Ci. e alla sua prova orale, per avere la corte territoriale completamente trascurato di procedere all'accertamento del punto di collisione tra i veicoli protagonisti del sinistro ritenendo erroneamente che i ricorrenti avessero allegato, in ragione della consulenza di parte, che il punto d'urto fosse collocato nella corsia di marcia del CC;

il motivo è inammissibile;

osserva preliminarmente il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, gli odierni ricorrenti si siano limitati ad allegare un mero errore revocatorio - come tale inammissibile in questa sede di legittimità - segnatamente consistito nell'aver la corte territoriale affermato il ricorso di un fatto (rappresentato dall'allegazione degli appellanti, sulla base della loro perizia di parte, che il punto d'urto fosse collocato venti centimetri all'interno della corsia di pertinenza del danneggiante), là dove la relativa allegazione principale (sempre sulla base della stessa perizia) era stata che il punto d'urto fosse stato 'sulla mezzeria' (e solo subordinatamente l'altro rilevato dalla corte territoriale);

ciò posto, al caso in esame deve trovare applicazione il consolidato insegnamento nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il vizio denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico;

al contrario, qualora l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente o esistente un fatto o un documento, la cui esistenza o inesistenza risultino incontestabilmente accertate dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai

sensi dell'art. 395, n. 4 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583395 - 01, e successive conformi);

con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054, co. 2, e 2697 c.c. in riferimento all'art. 143 c.d.s. a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente rilevato che il CC viaggiava nella propria corsia di marcia in quanto non era stata riscontrata, né gli esponenti avevano allegato, la larghezza della corsia da lui percorsa, sì da dispensare illegittimamente la controparte dall'onere di provare di aver tenuto il margine destro della propria corsia, gravandosi i ricorrenti dell'onere di dimostrare che il veicolo antagonista viaggiasse sull'estremo lato sinistro della stessa;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia attribuito un valore (pretesamente) dirimente alla giurisprudenza di questa Corte (e, segnatamente, alla pronuncia resa da Sez. 3, Ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020) senza cogliere con esattezza il contenuto della pronuncia evocata e, conseguentemente, travisandone il significato;

varrà al riguardo sottolineare come detta decisione di legittimità, lungi dall'istituire un preteso automatismo in ipotesi volto ad attribuire, all'invasione della corsia di percorrenza altrui, un valore decisivo ed assorbente di qualsivoglia responsabilità riscontrabile in capo al conducente il veicolo antagonista, risulta essersi limitata a riconoscere la possibilità di attribuire, all'invasione della corsia altrui da parte di un veicolo stradale, un carattere assorbente della responsabilità del conducente antagonista a condizione della previa ricostruzione (sia pure in via critica o presuntiva) delle effettive e concrete modalità di verifica del sinistro, sì da poter fondatamente riconoscere l'effettivo e concreto compimento, da parte del conducente antagonista, di quanto possibile al fine di evitare il danno (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020, par. 4 della motivazione);

nel caso di specie, viceversa, la corte territoriale si è totalmente sottratta al compito di ricostruire in termini esaustivi le effettive e concrete modalità di verifica del sinistro, giungendo ad affermare, in termini contraddittori, il carattere irrilevante della conduzione dell'autovettura del CC a distanza di venti centimetri dalla linea di mezzieria senza fornire alcuna spiegazione di tale irrilevanza, tenuto conto della contestuale attestazione della mancanza di qualsivoglia riscontro in ordine alla larghezza della strada e, conseguentemente, dell'impossibilità di affermare l'effettiva conduzione della propria autovettura, da parte della CC, nel rispetto dell'obbligo di procedere in prossimità del margine destro della carreggiata, secondo quanto imposto dall'art. 143 del codice della strada;

si tratta di un'argomentazione che risulta lesiva, da un lato, dei principi stabiliti dall'art. 2054 c.c. in materia di danni conseguenti alla circolazione stradale dei veicoli e, dall'altro, dell'art. 2697 c.c. che impone al danneggiato, al fine di sottrarsi alla presunzione di corresponsabilità, di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno;

ne deriva la cassazione sul punto della sentenza impugnata e la conseguente rimessione al giudice del rinvio, cui spetterà il compito di procedere all'accertamento in concreto delle modalità di verifica del sinistro e del comportamento stradale dei relativi protagonisti, con la conseguente ripartizione percentuale delle responsabilità, tenendo in ogni caso presente l'impossibilità di ascrivere l'integrale responsabilità nella produzione del fatto a carico di solo uno dei ridetti protagonisti laddove riconosca l'impossibilità di procedere, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, alla puntuale definizione del comportamento stradale di entrambi;

con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., con particolare riguardo alla circostanza che il CC aveva impegnato, al momento dell'urto, l'estremo lato sinistro della corsia di marcia in un tratto di curva (circostanza oggetto di discussione in giudizio e risultante dall'istruttoria processuale);

con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054, co. 2, e 2697 c.c. in riferimento agli artt. 141 e 143 c.d.s. a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di valutare la mancata dimostrazione, da parte del CC, di aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi

e di aver adottato manovre di emergenza, quale la frenata della vettura, onere che incombeva sull'intimato in virtù degli artt. 2054, co. 2, e 2697 c.c.;

con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 d.m. n. 55/2014 e degli artt. 10 e 14 c.p.c. a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere entrambi i giudici del merito erroneamente liquidato le competenze relative alle spese di lite in ragione del valore dello scaglione fino ad euro 520.000,00 in quanto il valore della domanda della AA andava identificato nella somma richiesta a titolo risarcitorio, superiore ad euro 500.000,00, là dove lo scaglione della controversia era quello del valore indeterminato avendo gli esponenti chiesto, in entrambi i gradi di giudizio, di determinare comunque il dovuto nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

con l'ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 c.p.c. a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente confermato la condanna in solido dei ricorrenti alle spese di lite nonostante la diversità di valore e di petitum delle domande rispettivamente proposte;

le argomentazioni indicate a fondamento della rilevata fondatezza del quarto motivo valgono ad assorbire la rilevanza del quinto, del sesto, del settimo e dell'ottavo motivo;

sulla base di tali premesse, rilevata l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo, la fondatezza del primo e del quarto (assorbiti il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo), deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di L'Aquila, comunque in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il secondo e il terzo motivo; accoglie il primo e il quarto motivo; dichiara assorbiti il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di L'Aquila, comunque in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
